



## OSSERVAZIONI

### 1. RIFIUTI PERICOLOSI.

Anzitutto si eccipisce sul fatto che diversamente da quanto riportato in oggetto, e cioè che il progetto riguarderebbe i soli rifiuti non pericolosi, sia nella relazione IPPC (paragrafo 6.2. - Organizzazione del Centro e Attività svolte, alla pg 22, al punto 2. Deposito Preliminare (D15) e al punto 3. Messa in riserva (R13)), che nella Relazione SIA (paragrafo 5.2. - Organizzazione del Centro e Attività svolte, alle pgg 35-36, al punto 2. Deposito Preliminare (D15) e al punto 3. Messa in riserva (R13)), si fa esplicitamente riferimento a “rifiuti **pericolosi** e non pericolosi” inserendo, pertanto, una tipologia di rifiuti esplicitamente non prevista nella richiesta di autorizzazione, oltre che un ulteriore elemento di grave rischio ambientale, in aggiunta a tutti gli altri già presenti e che anche da soli impediscono, a nostro avviso, la concessione delle autorizzazioni richieste.

### 2. QUANTITA' DI RIFIUTI PREVISTI E LORO ARRIVO DA ALTRE REGIONI.

La quantità di rifiuti in ingresso, previsti dal progetto è, con ogni evidenza, esorbitante e del tutto incompatibile con l'attuale organizzazione dello smaltimento dei rifiuti in atto nella Regione Calabria, nonché con quanto previsto nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 2016 (V. anche punto 7). Le previste, complessive 402.500 tonnellate annue di rifiuti in ingresso, rappresentano addirittura oltre la metà della quantità di RSU (ivi compresi quelli da RD) prodotti nel 2015 nella intera Regione Calabria (cfr. il Rapporto Rifiuti Urbani 2016 dell'ISPRA).

Ma non si tratta dei rifiuti della Regione Calabria!

Nel progetto viene infatti ribadito con chiarezza che: *“Pur non rappresentando l'attività principale, la possibilità di poter trattare la FORSU del circuito pubblico calabrese sarà un'ulteriore servizio che l'impresa sarà in grado di offrire. Il progetto non verterà totalmente sulla FORSU proveniente dal circuito pubblico della Regione Calabria ma, vista la fortunata posizione geografica, sulla frazione organica proveniente dal circuito pubblico delle Regioni limitrofe (Campania, Puglia, Basilicata) nonché dal circuito privato. Una grossa fetta di materiale da compostare sarà rappresentata inoltre dai fanghi di depurazione.”*

Il trasferimento da altre Regioni, inoltre, di una così rilevante quantità di rifiuti, contrasta con tutta una serie di principi di base del corretto smaltimento dei rifiuti medesimi.

E' anzitutto contrario al “Principio di Prossimità” che impone lo smaltimento dei rifiuti nell'ambito ove gli stessi vengono prodotti. A tal proposito, a ulteriore supporto argomentativo, riportiamo una nota, pertinente all'argomento in oggetto, della prof.ssa Barbara Fenni, Ph. D. Università di Camerino, Diritto Amministrativo: *“ l'art. 16 della Direttiva 2008/98/CE riconosce il compito per gli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per creare “una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati, provenienti dalla raccolta domestica (...)”. Lo scopo, prosegue la norma, è quello di raggiungere sia all'interno della Comunità che a livello di singoli Stati membri il principio di autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti[2], “tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati”, così pure del fatto che tali attività si debbano svolgere “in uno degli impianti appropriati più vicini, (...), al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica”. I principi di autosufficienza e di prossimità, regolati sia a livello europeo che nazionale all'interno di una medesima disposizione, sono autonomi e caratterizzati da diversi presupposti. In particolare, dalla lettura dell'art. 182-bis del Codice dell'ambiente (d.lgs. 152 del 2006), sembra che quello di autosufficienza miri a garantire un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani che sia territorialmente circoscritto[3] e specificatamente riferito allo smaltimento di quelli non pericolosi[4]. In altre parole, il principio impone alla pubblica amministrazione di garantire la propria autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell' Ambito, ovvero di strutturare una rete di impianti adeguati ed idonei ai bisogni del territorio di riferimento, in grado di assicurare un sostanziale equilibrio tra quanto prodotto da un ATO (Ambito Territoriale Ottimale) e quanto smaltito all'interno dello stesso[5]. Diversamente, il principio di prossimità, secondo cui lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero di quelli urbani indifferenziati deve avvenire “in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (...)”[6], ha lo scopo specifico di limitare la movimentazione dei rifiuti. Esso si applica indistintamente tanto alle operazioni di smaltimento che di recupero dei rifiuti, sia urbani che speciali[7].*

Meritevoli di essere altresì esplicitate, ad ulteriore, specifico chiarimento, una parte delle note 4 e 7 richiamate nelle argomentazioni sopra riportate:

*[4] All'art. 182, comma 3, d.lgs. 152 del 2006 si legge che è “vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”...*

*[7] Anche se l'art. 182-bis, rispetto al principio di prossimità, richiama esclusivamente le operazioni di recupero dei rifiuti urbani indifferenziati, la riferibilità dello stesso anche a quelli speciali si desume, stante la sua finalità, oltre che da considerazioni di carattere logico, anche dalla lettura dell'art. 199 del d.lgs. 152 del 2006, secondo cui i Piani regionali di gestione dei rifiuti devono garantire “lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti”.*

Tali argomentazioni trovano ancora maggiore consistenza nel caso della Regione Calabria, in quanto va sottolineato come la stessa sia uscita solo in epoca recente da un quasi ventennale commissariamento, nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti. Ed è cosa ben nota, inoltre, che seppur terminata la fase commissariale, i problemi legati allo smaltimento dei **PROPRI** rifiuti sono, in Calabria, una quotidiana emergenza che interessa l'intero territorio regionale. Non è certo un caso che una quota dei rifiuti calabresi venga addirittura smaltita fuori regione, con costi elevati per la collettività.

La libera iniziativa d'impresa non è certo in discussione; lo è invece l'assunto che il guadagno di un privato si possa fondare su danni gravi, certi e irreversibili della collettività.

L'impianto di cui trattasi produrrebbe, infatti, a sua volta, una quantità di rifiuti –da smaltire- addirittura di 17.000 tonnellate l'anno. Senza dimenticare che, in aggiunta a tale quantità, l'impianto produrrebbe sostanze che richiederebbero ulteriori trattamenti presso altri centri specializzati (**dove???**) che, a loro volta, produrrebbero ulteriori rifiuti da smaltire... Ecosì via.

**3. INDETERMINATEZZA DELLA TIPOLOGIA DI RIFIUTI IN RAPPORTO AGLI AMBITI DI PROVENIENZA.** Il progetto di cui viene richiesta l'autorizzazione, oltre a risultare inammissibile a causa degli ingenti quantitativi di rifiuti di provenienza extra-regionale, risulta anche vago e indeterminato per due aspetti nodali per la sua chiara comprensione. Manca infatti una dettagliata elencazione delle tipologie di rifiuti che si intende trattare, **in rapporto alle aree di loro specifica provenienza (non limitata, perciò, alla sola indicazione della Regione)** nonché la **ulteriore, dettagliata esplicitazione dell'ambito –pubblico o privato- di loro provenienza.** Appare, infatti, del tutto **insufficiente la generica elencazione dei codici CER** relativi ai rifiuti che si intendono trattare nell'impianto in oggetto, senza le specificazioni di cui sopra.

Non occorre qui sottolineare come, ad onta di ogni possibile controllo, quello dello smaltimento dei rifiuti sia un ambito in cui la massiccia infiltrazione da parte della criminalità organizzata sia dato certo, inconfutabile e assai preoccupante e sia perciò necessario avere riferimenti precisi e univoci circa l'origine, oltre che la natura, dei rifiuti che si intende trattare. **Il rischio sociale, commesso inevitabilmente a siffatte iniziative, a maggior ragione vista la quantità di rifiuti in gioco -e dunque i risvolti economici collegati-, è un ulteriore elemento che non può non avere un peso nella complessiva valutazione del progetto.**

#### **4. Violazione art. 21 del D.Lgs. 228/01. Presenza di colture protette dalla normativa europea.**

Stabilisce l'art. 21 del D. Lgs. 228/01: “ *Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.*”

1. Fermo quanto stabilito dal [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), come modificato dal [decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389](#), e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, **le regioni** e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) *la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);*

b) *le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 2092/91](#) del Consiglio, del 24 giugno 1991;*

c) *le zone aventi specifico interesse agrituristico.*

2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:

a) *la definizione dei criteri per l'individuazione delle **aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti**, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#), come modificato dall'articolo 3 del [decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389](#), e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo [decreto legislativo n. 22 del 1997](#);*

b) *l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#), e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato [decreto legislativo n. 22 del 1997](#), come modificato dall'articolo 3 del [decreto legislativo n. 389 del 1997](#)”*

Appare evidente che il legislatore pone una particolare attenzione ai prodotti agro-alimentari protetti, per i quali è prevista, al primo comma, una tutela generale, mentre al secondo comma è previsto, in via rafforzativa, che tali territori debbano essere esclusi come idonei alla localizzazione di impianti di trattamento di rifiuti.

Per come già detto, l'area interessata dall'impianto, rappresenta il fiore all'occhiello dell'agricoltura calabrese, trovandosi, per di più, nel cuore stesso del Distretto Agro-alimentare di Qualità (DAQ) di Sibari. E l'art. 21 della L. 228/01 impone proprio la tutela di tali siti. Ancora da sottolineare la situazione di **immediata adiacenza** in cui verrebbe a trovarsi un **mega-impianto di trattamento di rifiuti con coltivazioni di prodotti con marchi di qualità, con attività di produzione e lavorazione di prodotti biologici, nonché con attività di trasformazione di prodotti alimentari (latte e carni)**, assolutamente incompatibile con l'impianto stesso (V. punti successivi).

## 5. INCOMPATIBILITA' DEL PROGETTO CON IL DISTRETTO AGRO-ALIMENTARE DI QUALITA' (DAQ) DI SIBARI.

In ordine al **Distretto Agro-alimentare di Qualità (DAQ) di Sibari** si evidenzia quanto segue.

Il sito dell'impianto in oggetto ricade nel cuore stesso del Distretto Agro-alimentare di Qualità di Sibari, istituito con specifica Legge Regionale (la n. 21 del 13.10.2004) a seguito, è qui il caso di sottolinearlo, di una proposta di **legge di iniziativa popolare, promossa proprio dalle Associazioni di categoria degli Agricoltori.**

**L'area del DAQ rappresenta appena il 10% del territorio calabrese, eppure da essa esita il 45% della produzione agro-alimentare della nostra regione, il 70% della quale esportata all'estero.**

Nella sola Piana di Cammarata-Sibari (esattamente dove dovrebbe insediarsi l'impianto di trattamento dei rifiuti in oggetto) sono circa 5.000 gli occupati nel settore agro-alimentare.

Il progetto di cui trattasi determinerebbe, inevitabilmente, un afflusso di rifiuti tanto massiccio, in un'area così delicata e vocata alla produzione agro-alimentare di qualità, da determinare, con assoluta certezza, danni gravi e irreparabili che porterebbero, a loro volta, ad una crisi economica ed occupazionale tale da mettere in ginocchio l'economia di un intero e vasto territorio.

L'idea progettuale di far confluire in Calabria rifiuti da altre Regioni, sottoponendoli a trasporti anche di centinaia di chilometri, per smaltirli successivamente in non precisati impianti (e in una Regione nella quale si hanno grandi difficoltà a smaltire gli stessi rifiuti calabresi), parrebbe bizzarra, se non fosse allarmante per i rischi che l'iniziativa comporta, dal punto di vista sociale, ambientale, della salute umana e dello sviluppo economico del territorio.

Percolato da discariche e fanghi da depurazione, di provenienza anche extra-regionale sono tra i rifiuti che l'impianto dovrebbe trattare. Tipologia di rifiuti che, seppur classificati come non pericolosi, possiede potenzialmente un forte carico inquinante che comporterebbe forti rischi per l'ambiente e per la salute delle popolazioni residenti, nonché ripercussioni sulle attività della zona, a forte vocazione agricola di qualità.

In particolare nell'area direttamente interessata dall'impianto vengono prodotti:

- Clementine di Calabria IGP,
- Vini del Pollino DOP,
- Caciocavallo silano DOP (prodotto, ad onta del nome, nella Centrale del Latte - che raccoglie il 70 % del latte calabrese - situata ad alcune centinaia di metri dall'area ove dovrebbe sorgere l'impianto).

Altro prodotto di pregio sono le

- pesche nettarine, note per la loro elevata qualità che si mantiene durante tutto il periodo di produzione e che ha fatto sì che la grande distribuzione nazionale "punti" sempre più sull'area del DAQ.

Sempre nella stessa zona, in pratica adiacente al sito previsto per l'impianto di rifiuti, si trovano:

- uno stabilimento per la produzione lattiero-casearia di Alta Qualità (Torre di Mezzo);
- uno stabilimento per la lavorazione delle carni (MARR).

Infine, ma non da ultimo, nell'area insistono imprese di

- produzione e lavorazione di prodotti biologici (es. prodotti a base di **liquirizia calabrese, garantiti dal marchio AIAB** - Associazione Italiana Agricoltura Biologica - e con in corso l'iter certificativo di marchio DOP), nonché produzione di **olio extravergine di oliva da agricoltura biologica con certificazione DOP e IGP** anch'esse del tutto incompatibili con attività connesse al ciclo dei rifiuti.

L'area risulta, poi, antropizzata per la presenza di insediamenti abitativi prevalentemente di proprietari e addetti alle attività agro-alimentari di cui sopra.

Si richiamano, inoltre, per il DAQ, i principi in ordine all'art. 3-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), rubricato "principio dell'azione ambientale", il quale prevede che *"la tutela dell'ambiente ... e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione"*.

La legge regionale istitutiva n. 21/04 prevede:

### **Art. 1**

(Finalità)

*1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).*

2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57) e la legge Regionale 16 aprile 2002 n° 19: "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio, - Legge Urbanistica della Calabria" - interviene mediante politiche finalizzate a:

- a) valorizzare le produzioni agricole ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;
- b) favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera;
- c) predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari;
- d) garantire la sicurezza degli alimenti;
- e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
- f) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
- g) predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro-alimentare;
- h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.

3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto

#### **Art. 4**

*(Requisiti per l'individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità)*

1. Ai fini della loro individuazione i distretti agro-alimentari di qualità devono possedere i seguenti requisiti:

- a) che siano realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agro-alimentare regionale;
- b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agro-alimentari;
- c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agro-alimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, sia soddisfatta dall'offerta locale;
- d) che vi sia integrazione tra produzione agro-alimentare e fenomeni culturali e turistici;
- e) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale, al fine stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agro-alimentari.

#### **Art. 8**

*(Istituzione distretto agro-alimentare di Sibari)*

1. Al fine di rendere immediatamente operativa la presente legge, la Regione Calabria per le finalità di cui all'art. 1 istituisce, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 marzo 2001 n° 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n° 57) il distretto agro-alimentare di qualità di Sibari, di seguito denominato distretto.

#### **Art. 9**

*(Organizzazione funzionale del distretto agro-alimentare di qualità di Sibari)*

1. Il distretto è costituito dai territori ricadenti nei comuni di: Paludi, Rossano, Corigliano Calabro, S. Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, Firmo, Frascineto, Lungo, Roggiano Gravina, S. Marco Argentano, Tarsia, Terranova da Sibari, Cassano allo Ionio, Spezzano Albanese, S. Lorenzo del Vallo, Altomonte, Saracena, **Castrovillari**, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, Villapiana, Trebisacce, Amendolara, Roseto

Capo Spulico, Rocca Imperiale, Montegiordano, Albidona, Civita, Plataci, San Basile, Mongrassano, Crosia, Calopezzati, Cropalati, Caloveto, Pietrapaola, Mandatoriccio, Scala Coeli, Cariati  
In quanto presentano caratteristiche:

a) di rilevante presenza di attività agricole di qualità;

b) di presenza di produzioni certificate, tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

c) di significative presenze di imprese agricole, agro-alimentari, agrituristiche ed agro-industriali in relazione, interrelazione e interdipendenza tra loro;

d) di rilevante PLV agricola, agro-alimentare e agro-industriale di qualità organizzata in forma di filiera e orientata al mercato;

e) radicata presenza di realtà organizzate (Coop. OP Macro Organizzazioni Commerciali, MOC, società controllate da produttori, ecc.) tra operatori della filiera.

Quanto fin qui illustrato, circa le naturali vocazioni dell'area e la normativa che regola il DAQ, rende facilmente ragione dell'allarme sociale e della conseguente mobilitazione da parte degli Operatori del settore agro-alimentare della zona.

Tali soggetti sono proprietari o affittuari di terreni adiacenti al sito che dovrà ospitare l'impianto e in tali terreni svolgono attività imprenditoriale in quanto sono titolari di aziende coltivatrici di prodotti di qualità.

Per avere un'idea della ubicazione delle aziende e di cosa producono, si possono consultare i fascicoli aziendali in cui sono contenuti tutti i dati necessari.

Le forti motivazioni di detti Operatori, in opposizione all'insediamento di un impianto di trattamento di rifiuti sono perciò del tutto ovvie e di esse non si può non tener conto nell'assumere una decisione che metterebbe a rischio un intero comparto economico ed occupazionale.

Tutto ciò considerato, verificato quanto previsto nella legge regionale, ove vengono indicati gli scopi che il DAQ deve perseguire e considerata la valenza del sito, non si può consentire di inserire un impianto di trattamento di rifiuti là dove esiste il fiore all'occhiello dell'agricoltura calabrese. Sarebbe un atto di puro autolesionismo. Anche perché, per come verrà evidenziato nel successivo punto, vi sono ulteriori motivazioni d'ordine normativo che impediscono la realizzazione di un progetto del genere in quel sito.

## 6. DAQ e Legge Urbanistica regionale.

La rilevanza, sotto molteplici aspetti –ambientale, economico, occupazionale- del DAQ e delle attività in esso svolte hanno trovato eco e conferma anche nella Legge Regionale 19/2002 (la Legge Urbanistica) che all'art. 51 "Interventi in zona agricola", al comma 3, lettera d), indica **le zone a destinazione agricola in cui è comunque vietata: "ogni attività di deposito, smaltimento e lavorazione di rifiuti non derivante dall'attività agricola o da attività ad esse complementari situate all'interno di zone agricole con coltivazioni o elaborazioni di prodotti agroalimentari di pregio con tutela o marchio di qualità, con particolare riguardo per le zone ricadenti in distretti rurali o agroalimentari di qualità"**.

Ad accrescere il rilievo di tale prescrizione sta anche il fatto che essa è stata inserita non nella stesura originale della legge, bensì in una sua integrazione del 2012, proprio a sottolineare la necessità, impostasi al legislatore, di tutelare al meglio le attività agroalimentari -e segnatamente quelle di pregio-, settore trainante dell'economia regionale, da una possibile commistione con altre attività con esse del tutto incompatibili o addirittura, e questo è il caso, confliggenti.

Né potrebbe valere l'argomentazione -obiezione da considerare un mero formalismo!-, che l'area ove l'impianto ricadrebbe è all'interno di un'area ASI (attualmente CORAP), quasi a indicare una sua extraterritorialità e neutralità rispetto al DAQ, che, invece, nella realtà, la circonda in immediata continuità, trovandosi l'area prevista per l'insediamento dell'impianto dei rifiuti all'interno del cuore stesso del DAQ, in adiacenza con colture e attività agroalimentari tutelate da marchi di qualità, e dunque, di fatto, in ineliminabile antitesi con le stesse.

## 7. INCOMPATIBILITA' DEL PROGETTO CON IL Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cosenza.

Anche dall'analisi del P.T.C. della Provincia di Cosenza – Tav. QC14 ZONE AD ELEVATA VALENZA AGRO-ALIMENTARE si trae che l'impianto rientra in territorio destinato a "produzione vinicola, olearia e ortofrutticola (e/o alimentari) tipiche o certificate" dove dunque non è possibile allocare attività antagoniste e confliggenti con la naturale vocazione dell'area (e, giova ribadirlo, con il contesto economico ed occupazionale che lo caratterizza).

## 8. Incompatibilità del progetto con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 2016.

Tutte le valutazioni riportate nel progetto, riguardanti la sua assai presunta compatibilità con il Piano Regionale Rifiuti della Regione Calabria (approvato dalla Giunta Regionale della Regione Calabria con deliberazione n. 497 del 06/12/2016), sono del tutto autoreferenziali.

Al contrario, invece, il progetto di cui trattasi presenta, rispetto al PRGR, delle insanabili incompatibilità.

L'impianto non rientra nella programmazione regionale definita con il P.R.G.R. Calabria pubblicato sul Burc n. 122 del 21 Dicembre 2016.

Ad onta delle apodittiche dichiarazioni della Ditta proponente, circa l'utilità e l'integrazione del progetto presentato, rispetto al PRGR, non vi è stata, con ogni evidenza, alcuna interlocuzione con gli Uffici Regionali interessati, circa natura, funzioni, posizionamento e dimensionamento dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione e la sua collocazione all'interno del recentissimo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti.

**A ciò si aggiunga che non è stata valutata, con la necessaria, analitica definizione, la provenienza dei rifiuti, nell'ambito del bacino di approvvigionamento, il destino dei rifiuti stoccati, depositati, trattati nell'impianto, nonché di quelli dall'impianto prodotti e, infine, ma non da ultimo, di quelli da sottoporre a ulteriori trattamenti in impianti diversi (ma non specificati !) da quello per il quale si richiede l'autorizzazione.**

Tanto sarebbe stato necessario per accertare il «rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m)», nonché dell'Art. 199 del D.L.vo 152/2006, che, al comma 3, lett. g), richiama la necessità di «*garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti*».

La incompatibilità tra l'impianto di cui si chiede l'autorizzazione e il PRGR della Regione Calabria trova ulteriori riferimenti normativi nella sentenza T.A.R. Piemonte n. 987/12:

«4.1. La legittimità delle Linee Guida provinciali di cui si discute non è messa in causa nel presente giudizio e segnatamente non risulta che esse siano contrastanti con le norme del **Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti**, atto di pianificazione contemplato all'art. 199 del D. L.vo 152/06 (e prima ancora dall'art. 22 del D. L.vo 22/97), che ad esso affida, tra l'altro, il **compito di prevedere “b)la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;** c) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195 comma 1 lett. n); d) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 200, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;...”

La norma in esame assegna inequivocabilmente **alle sole regioni il compito di determinare il fabbisogno degli impianti di gestione dei rifiuti**. La ragione per cui la previsione del fabbisogno di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti deve essere effettuata in sede regionale è evidente, e risiede nella esigenza di assicurare che la distribuzione dei suddetti impianti sul territorio regionale avvenga in guisa da garantire il rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione e di proporzionalità, e così la sostenibilità ambientale, oltre all' autosufficienza di ogni ATO.

In giurisprudenza (TAR Marche sez. I, sentenza n. 1441/09) si è osservato che “*tale norma fonda il potere delle regioni di opporre limitazioni alla libera circolazione dei rifiuti speciali prodotti in ambito regionale e che sarebbe irrazionale che tale potere non potesse essere esercitato con riferimento ai rifiuti speciali provenienti da altre regioni*”.

In sintesi puntuale, infine, ribadiamo gli aspetti che rendono assolutamente incomprensibile l'intera dinamica del ciclo dei rifiuti destinati all'impianto previsto nella Piana di Cammarata del Comune di Castrovillari, nonché la sua evidente incompatibilità con il PRGR 2016 della Regione Calabria:

- l'indeterminatezza dei quantitativi di rifiuti provenienti dal territorio regionale e la loro natura;
- i quantitativi, non definiti per ambito e tipologia, dei rifiuti provenienti dalle altre Regioni interessate al conferimento all'impianto (Campania, Puglia, Basilicata);
- la destinazione finale non chiara e certa dei prodotti esitati dai vari trattamenti cui i rifiuti dovrebbero essere sottoposti nell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione;
- l'indeterminatezza della filiera di smaltimento delle ingenti quantità di rifiuti prodotti dall'impianto;
- l'indeterminatezza delle modalità e dei siti di processo delle sostanze e dei materiali da sottoporre a ulteriori trattamenti non effettuabili nell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione,

Appare, inoltre, il caso di ribadire ulteriormente come la Regione Calabria, che ha già serie difficoltà a smaltire i rifiuti prodotti sul proprio territorio, tutto possa fare meno che accollarsi un ulteriore carico (oltre 400.000 le tonnellate annue

previste in ingresso, più della metà dell'intera produzione regionale) delle più svariate tipologie degli stessi che, inevitabilmente andrebbero a congestionare un sistema già sovrassaturo.

L'impianto proposto, dunque, non soltanto non sarebbe, ma mai potrebbe essere complementare, nella sua attività, al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Calabria, rispetto al quale, al contrario, certamente avrebbe imprevedibili e certamente negative ricadute.

## **9. NON INSEDIABILITA' DELL'IMPIANTO IN AREA ASI (ATTUALMENTE CORAP) DEL COMUNE DI CASTROVILLARI.**

Nella richiesta di autorizzazione inoltrata agli Uffici Regionali, si riporta che *“La ditta possiede già un parere preventivo di insediabilità rilasciato proprio dal CORAP (Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive che nel frattempo ha assorbito le singole ASI) come da prot.3031 del 16/11/2016”*.

Anzitutto si eccepisce che il progetto possa essere insediato in area industriale ASI – Aree per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Cosenza, dalle cui Norme Tecniche di Attuazione (NTA) si trae:

Art. 3, ATTIVITA' INSEDIABILI – *All'interno degli agglomerati industriali possono essere insediate le attività produttive connesse all'industria, all'agricoltura, al commercio e ai servizi... di cui alle lettere D,E,F,G,H,I,K,N,O della classificazione delle attività economiche ISTAT”*.

Art. 5, APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE AREE - *...la costruzione di edifici e di impianti per la produzione e di fabbricati di servizio all'interno dei singoli lotti degli agglomerati... è subordinata alla presentazione di appositi progetti in base ai quali richiedere l'approvazione del Consorzio e, subordinatamente a questo, la concessione edilizia da parte del competente Comune. Il progetto approvato dal Consorzio costituisce vincolo di destinazione per l'utilizzo delle aree interessate...”*

Ne consegue che, **in primo luogo**, le attività insediabili sono circoscritte alle sole ricomprese alle lettere D,E,F,G,H,I,K,N,O dell'elenco dei codici Istat ATECO 2002 pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio ASI Cosenza, che ammettono esclusivamente le seguenti attività:

**D**

**37 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO**

**37.1 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI METALLICI**

**37.2 RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI NON METALLICI**

**Pertanto, non sono ammessi impianti di raggruppamento preliminare (D13), deposito preliminare (D15), scambio di rifiuti (R12), messa in riserva di rifiuti (R13).**

Tale circostanza, tra l'altro, è stata già adottata anche a motivazione del diniego del nulla-osta del Consorzio ASI Cosenza Prot. 141 del 23.01.2012 per un precedente, analogo progetto presentato dal proponente, laddove si riscontra: *«la domanda, di insediamento, nei termini in cui risulta precisata attraverso la produzione del progetto, non può essere accolta. Osta all'accoglimento della stessa la mancata previsione delle attività di “deposito preliminare, raggruppamento preliminare e messa in riserva” di rifiuti non pericolosi tra quelle ricomprese nell'elenco delle attività insediabili allegato al vigente Piano Regolatore Territoriale. Invero, tra quelle insediabili, le uniche attività di recupero e preparazione per il riciclaggio riguardano il recupero e la preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami (metallici e non metallici) attività ben diverse, per natura e ricaduta ambientale, rispetto a quelle indicate nel progetto di codesta ditta»*.

**In secondo luogo**, si sottolinea che ogni progetto per la costruzione di edifici ed impianti e l'insediamento di attività deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consorzio che costituisce vincolo di destinazione per l'utilizzo delle aree interessate.

Invero, l'Art. 20 della L.R. Calabria 38/2001, dispone che *“2. Gli strumenti urbanistici di cui all'articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall'Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia ... ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 1150/1942”*.

Tanto è stato ribadito dal Direttore Generale del Consorzio ASI Cosenza nella nota Prot. 142 del 23.01.2012, laddove è stato anche specificato che *“la formulazione della normativa sopra richiamata onera i Consorzi di assumere le proprie determinazioni negli ambiti di propria competenza e, pertanto, impone la presenza degli stessi all'interno dei procedimenti autorizzativi al fine dell'assunzione di decisioni coerenti con gli strumenti di programmazione adottati sia in sede provinciale che in sede regionale”*.

## **10. PROBLEMI INFRASTRUTTURALI DELL'AREA EX ASI (ATTUALMENTE CORAP).**

L'area ex ASI di Castrovillari (attualmente facente capo al CORAP) è stata da sempre caratterizzata da grave inadeguatezza infrastrutturale, che ha creato in tempi anche recentissimi non pochi problemi alle Ditte che vi hanno creato



insediamenti produttivi. Sistema viario dissestato, illuminazione pubblica insufficiente o del tutto assente, collegamenti telematici assenti, sistema fognario e relativo allo smaltimento delle acque bianche inadeguati o del tutto assenti. Deficienze ben note a chi opera nell'area.

Tutti gli aspetti, prima menzionati, necessitano, dunque di opportune valutazioni, proprio a motivo dell'impatto che un impianto delle dimensioni proposte potrebbe avere su una situazione già di base strutturalmente inadeguata.

Riportiamo, tuttavia, di seguito, quegli aspetti a nostro parere di particolare criticità, in relazione al progetto di cui trattasi: quelli relative allo smaltimento delle acque.

- a. L'ex ASI di Cammarata non risulta dotata di un collettore per le acque bianche. Ogni insediamento provvede allo smaltimento delle stesse (bianche e/o meteoriche) come meglio può, incanalando gli scarichi dei propri piazzali nei recettori più prossimi o lasciandole defluire naturalmente senza opere particolari di canalizzazione.
- b. L'ex ASI di Cammarata non risulta dotata neppure di un collettore fognario. E' stata iniziata la costruzione di un collettore fognario, che corre lungo l'asse industriale, ma che, tuttavia, non è stata mai portata a termine. Lo stesso, inoltre, non risulta essere stato mai recapitato in un recettore autorizzato e dunque, la possibilità di collegarsi ad esso è comunque inibita. Di fatto, ogni realtà industriale dell'area risulta abbia dovuto provvedere a dotarsi di fosse settiche o sistemi di depurazione autonomi.

**Concludendo**, per tutte le motivazioni sopra esposte **si chiede di NON CONCEDERE l'autorizzazione di cui all'oggetto della presente.**

Luogo e data.....

Firma.....

Per contatti:

PEC